

DECISIONE GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

GARA N. 187 A.S.D. PALLAMANO FERRARA - HANDBALL VICENTINA, DEL 19.09.2026

Il GSN

- Vista l'istanza presentata dalla Società ASD PALLAMANO FERRARA avverso il referto di gara n. 187 relativo alla partita tra questa e la Handball Vicentina, del 19.09.2026 per la sua non omologazione;
- Considerato che l'errore tecnico lamentato dall'istante sarebbe consistito nell'avere i direttori di gara attribuito alla Handball Vicentina una rete inesistente indicata a referto al minuto 7:50 del primo tempo;
- Considerato altresì che l'istante ritiene violati gli artt. 9:1, 9:2, 17:8,17:10 del Regolamento Tecnico di Giuoco;
- Vista la documentazione allegata;
- Considerato che la compilazione errata del referto non ha influito sul regolare svolgimento della gara essendosi verificata nei minuti iniziali di gioco e che pertanto non si può ritenere rilevante in termini di tempo e apporto agonistico ai fini del risultato finale della gara;
- Ritenuto che il referto è un atto pubblico sportivo e che quanto in esso contenuto può essere modificato laddove vi siano trascritti dati non conformi a quanto avvenuto effettivamente sul campo, senza che ciò possa costituire per l'effetto motivo per annullare la gara;
- Considerato inoltre che la mera compilazione errata del referto non integra le fattispecie di cui ai richiamati articoli ritenuti violati dall'istante, che presuppongono una errata applicazione del Regolamento Tecnico di Giuoco rispetto ad un fatto verificatosi e deciso o valutato in maniera non conforme alle norme regolamentari;
- Tenuto conto poi che l'errata compilazione del referto non è espressamente prevista e qualificata come errore tecnico nel richiamato regolamento e in ogni caso non si rinviene nelle norme riportate nell'istanza;

PQM

- Rigetta l'istanza;
- Omologa la gara con il risultato di 27 – 28.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti